



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Generale CRESS

CRESS@PEC.minambiente.it

OGGETTO: [ID VIP: 6072] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FEAMPA 2021- 2027 FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA - CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE.

In riscontro alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 57896 del 31/5/2021, con la quale è stato comunicato l'avvio della fase di consultazione in argomento, si fornisce il contributo di competenza di questa Direzione.

Il “*Rapporto Preliminare Ambientale*” (ex art. 13 comma 1, D.Lgs. 152/06) relativo al Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, ha lo scopo di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nell'ambito del processo di VAS.

Il documento in esame è strutturato in 9 capitoli, ai quali si aggiungono un capitolo di premessa ed un ultimo capitolo dedicato ai riferimenti bibliografici, di seguito sinteticamente descritti:

- Nel primo capitolo viene riportata la descrizione del contesto programmatico nell'ambito del quale si inserisce il Programma;
- Il secondo capitolo riporta l'inquadramento normativo della VAS, l'individuazione dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA), la descrizione metodologica del processo valutativo che verrà sviluppato, nonché la proposta di indice del Rapporto Ambientale;
- Il terzo capitolo descrive il contesto socio-economico e ambientale in cui si inseriscono gli interventi previsti dal Programma;

- Nel quarto capitolo sono indicati i riferimenti normativi, programmatici e strategici di riferimento, internazionali, comunitari e nazionali con i quali costruire la sostenibilità del Programma attraverso la sintesi dei principali obiettivi di sostenibilità ambientale;
- Il quinto capitolo riporta l'individuazione della pianificazione di riferimento, alle diverse scale territoriali, rispetto alla quale verrà condotta l'analisi di coerenza dei principali obiettivi ambientali individuati e gli obiettivi assunti dal Programma;
- Nel sesto capitolo si riporta una prima analisi delle possibili interferenze dell'attuazione del Programma e le principali componenti e i settori ambientali, al fine di individuare i principali ambiti di analisi e valutazione degli effetti ambientali del Programma da sviluppare in sede di Rapporto Ambientale e la proposta di metodologia per la valutazione degli effetti ambientali del PO;
- Il settimo e l'ottavo capitolo riportano, rispettivamente, la metodologia di stima di analisi delle possibili alternative di Programma e la metodologia utilizzata per la VINCA;
- Il nono capitolo riporta il quadro metodologico di riferimento per il monitoraggio ambientale degli interventi del Programma ed una prima proposta degli indicatori di contesto da utilizzare per il monitoraggio ambientale.

Per gli aspetti di competenza della Scrivente, e , più nello specifico, per quanto riguarda la tematica “suolo”, si evidenzia che, nel capitolo 5 del “*Rapporto Preliminare Ambientale*”, relativo alla coerenza del Programma rispetto al quadro della pianificazione e programmazione nazionale e regionale, volta ad accertare la congruità degli obiettivi del Piano con quelli identificati nelle pianificazioni ambientali vigenti e a verificare se le diverse strategie programmatiche possano coesistere ed integrarsi, non vengono presi in rassegna i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). Al riguardo, sarebbe opportuno fare riferimento anche a tali Piani al fine di assicurare la verifica di coerenza con gli stessi.

Sempre in riferimento alla tematica “suolo”, la stessa è presa in considerazione tra i diversi contenuti della proposta dell'indice del Rapporto Ambientale nonché al paragrafo 3.2.4, nella sintesi del quadro conoscitivo. Ulteriori riferimenti vi sono al capitolo 4, in relazione alla coerenza del Programma con le politiche ambientali, tra le quali, tuttavia, andrebbe evidenziata anche la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale (capitolo 9), sono presi in esame i due indicatori “*Consumo di suolo presso la costa*” e “*Cambiamenti di consumo di suolo nelle aree soggette a*

vincolo". Tuttavia, andrebbero individuati anche indicatori ambientali in grado, ad esempio, di fornire informazioni sui potenziali impatti sull'erosione costiera connessa alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di adeguamento strutturale sulla costa (porti, moli, attracchi, ecc.).

Per quanto riguarda la tematica “*acque*”, si evidenziano i seguenti punti.

Al Capitolo 1.3 IL QUADRO STRATEGICO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO A LIVELLO COMUNITARIO, sembrano assenti i riferimenti alla Direttiva Quadro sulle Acque – 2000/60/CE (DQA), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Al Capitolo 2.3 ELENCO DEI SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE E PORTATORI DI INTERESSE, si suggeriscono le seguenti modifiche:

- sostituire “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” con “Ministero della Transizione Ecologica”;
- sostituire l’espressione “Autorità di distretto e di bacino” con l’espressione “Autorità di bacino distrettuale” (si ricorda, a tal proposito, che per ciascuno dei 7 distretti idrografici individuati sul territorio nazionale, il Decreto legislativo 152/2006 - art.64, così come sostituito dall’art. 51, comma 5, della Legge 28 dicembre 2015, n.221 – ha previsto l’istituzione di una Autorità di bacino distrettuale;
- eliminare “Autorità di distretto del Fiume Serchio” e individuare con la corretta denominazione le sette autorità distrettuali operanti sul territorio italiano: Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale; Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po; Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali; Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; Autorità di bacino regionale della Sardegna; Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
- nella Tabella “Agenzie di protezione dell’Ambiente”, si suggerisce di specificare meglio la natura dei soggetti chiamati in causa, indicando sia ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - che il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Al Capitolo 3.2 QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE E AMBIENTALE, al Paragrafo 3.2.1 ACQUA (3.2.1.1 QUALITÀ DELLE ACQUE), in “Situazione complessiva”:

- si propone di eliminare l’espressione “senza gravi conseguenze” nella frase: “Nei corpi idrici si trovano ecosistemi complessi che possono tollerare senza gravi conseguenze, entro una certa misura,

le alterazioni causate da apporti di sostanze chimiche naturali e/o sintetiche e modificazioni delle condizioni fisiche e morfologiche”.

- si evidenzia, ancora una volta, la necessità di menzionare la Direttiva Quadro sulle Acque – 2000/60/CE (DQA), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque interne superficiali, di transizione, costiere e sotterranee, perseguendo scopi che riguardano tanto il profilo ambientale quanto quello più prettamente economico e sociale della gestione della risorsa.

Si segnala, in particolare, che l’articolo 4 della DQA ha stabilito precise scadenze (al 2015, con la possibilità di prorogare, a precise condizioni, al 2021 o al 2027, o derogare per situazioni e motivazioni specifiche o per condizioni naturali) per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, che sono:

- a) impedire il deterioramento ovvero raggiungere il buono stato/potenziale ecologico ed il buono stato chimico delle acque superficiali.
- b) impedire il deterioramento ovvero raggiungere il buono stato quantitativo ed il buono stato chimico delle acque sotterranee.

Si ricorda inoltre che, sempre ai sensi della DQA, lo stato delle acque è definito come l’espressione complessiva dello stato del corpo idrico, determinato dal valore più basso (nel caso delle acque superficiali: derivante dalla valutazione attribuita di stato ecologico e di stato chimico; nel caso delle acque sotterranee: derivante dalla valutazione di stato chimico e di stato quantitativo) e che la valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali, espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, è basata sulle condizioni delle comunità biologiche presenti e degli elementi idromorfologici, chimici e chimico fisici a supporto. Si segnala ancora che, per la definizione e valutazione dello stato chimico, è stata predisposta a livello comunitario una lista, periodicamente aggiornata ai sensi dell’articolo 16 della DQA, di sostanze inquinanti, da rilevare nelle acque nei sedimenti o nel biota, indicate come “prioritarie” e “pericolose prioritarie”, sulla base delle caratteristiche chimiche, con i relativi Standard di Qualità Ambientale - SQA.

- si evidenzia l’opportunità di citare il DM 8 novembre 2010, n. 260. “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo” e la “Decisione (UE) 2018/229 della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione”, in quanto, nel decreto e negli aggiornamenti a seguito della suddetta Decisione, sono riportati tutti i metodi e gli indici utilizzati per la classificazione di tutte le categorie di acque ai sensi della normativa di riferimento;

- si segnalano i seguenti riferimenti aggiuntivi: “D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219. Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”; “D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172. Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”.

Con riferimento al Paragrafo I DISTRETTI IDROGRAFICI ED I PIANI DI GESTIONE,

-si segnala che gli obblighi comunitari inerenti l'elaborazione dei Piani di Gestione (PdG) sono stati recepiti nella normativa nazionale attraverso l'articolo 117, parte terza, del Decreto Legislativo 152/2006, il quale, nell'ambito del quadro più ampio della pianificazione distrettuale, prevede l'obbligo per ciascun distretto idrografico di adottare un Piano di gestione. Tale Piano di Gestione rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65.

Il Decreto Legislativo 152/2006 stabilisce, inoltre, all'articolo 121, ulteriori obblighi in materia di pianificazione, ponendo in capo alle Regioni l'obbligo di redigere un Piano di Tutela delle Acque per il proprio territorio, che costituisce uno “specifico piano di settore” del Piano di Gestione. Aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela.

Il Piano di Gestione è quindi lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (art. 13 della DQA) e può essere integrato da programmi e da piani più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque, al fine di affrontare aspetti particolari della gestione delle risorse idriche. I Piani di Gestione sono pubblicati entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa e sottoposti a riesame ed aggiornamento con cadenza sessennale al fine di adeguare la gestione delle acque alle mutate condizioni del territorio. Il primo ciclo di pianificazione si è concluso nel 2009. I Piani sono stati aggiornati nel 2015 e, pertanto, la successiva scadenza per

l'aggiornamento dei PGA nel terzo ciclo di pianificazione è stabilita a dicembre 2021. Allo stato attuale, le Autorità distrettuali sono dunque in fase di aggiornamento del secondo ciclo di Piano di gestione, al fine di elaborare i Piani di Gestione - terzo ciclo - la cui adozione è prevista per dicembre 2021;

-per quanto riguarda l'inquinamento da nitrati delle acque superficiali, si evidenzia che sono disponibili i dati aggiornati del quadriennio 2016 – 2019 di cui alla relazione ex art. 10 della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In relazione al capitolo GLI INDICATORI DI CONTESTO ASSOCIATI ALLE PRIORITA'/ OBIETTIVI SPECIFICI DEL PO,

- per la Priorità 1, si suggerisce di specificare nella colonna “INDICATORI DI CONTESTO PER TEMA AMBIENTALE” della tabella a pag. 225 cosa si intenda per “Indice di qualità stato ecologico delle acque superficiali – laghi” o “indice di qualità stato ecologico delle acque superficiali – fiumi”. Se si intende lo stato ecologico, occorre infatti eliminare “indice di qualità” e lasciare solo “Stato ecologico”; diversamente, se si intende con tale espressione uno tra gli indici utilizzati per la classificazione dello stato ecologico, specificare di quale indice effettivamente si tratta (vedi ad es. Indice PREI in acque marino costiere);

- per la Priorità 2, si suggerisce di specificare nella colonna “INDICATORI DI CONTESTO PER TEMA AMBIENTALE” della tabella a pag. 226 se per “Indice di qualità stato ecologico fiumi” si intende lo stato. In tal caso, occorre eliminare “indice di qualità”;

- per la Priorità 4, occorre specificare se, con l'espressione “Stato di avanzamento dei piani di gestione dei distretti idrografici”, si intende lo stato di avanzamento della predisposizione del Piano, ovvero lo stato del raggiungimento degli obiettivi ambientali riportati nell'aggiornamento del Piano che si concluderà il prossimo dicembre.

Divisione II
Il Dirigente: *dott. geol. Giuseppe Travia*



GIUSEPPE TRAVIA
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Dirigente
23/07/2021
14:56:23 UTC

Il Direttore Generale

Maddalena Mattei Gentili



MATTEI GENTILI
MADDALENA
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Direttore Generale
21.07.2021 09:25:39 UTC

Divisione III
Il Dirigente: *dott.ssa Marina Cencioni*



CENCIONI MARINA
MINISTERO AMBIENTE
DIRIGENTE SECONDA
FASCIA
20.07.2021 14:39:26 UTC

Divisione V
Il Dirigente: *dott.ssa Barbara Burzotta*



BURZOTTA BARBARA
CENCIONI MARINA
MINISTERO AMBIENTE
DIRIGENTE SECONDA
FASCIA
20.07.2021 14:45:02 UTC